

tica la fotocopia della carta di circolazione. Questi documenti devono essere presentati al PRA, che provvede a riscuotere anche gli importi, a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione, dovuti per la registrazione della proprietà dei veicoli.

Il gettito dell'imposta di registrazione è destinato alle Province.

Sulla base della richiesta, il PRA registra la proprietà del veicolo e gli altri eventuali diritti reali e rilascia il *certificato di proprietà*, che attesta lo stato giuridico patrimoniale del veicolo e che ha sostituito il foglio complementare. Il certificato di proprietà deve essere custodito con cura dall'automobilista, perché necessario per effettuare ogni successiva formalità presso il PRA.

Come abbiamo visto, utilizzando le procedure di STA, l'iscrizione avviene contestualmente all'immatricolazione e, quindi, si evitano errori o lungaggini. Peraltro, in ordine a talune casistiche espressamente escluse dall'operatività dello Sportello Telematico o per talune casistiche non ancora gestibili - per motivazioni di ordine tecnico - mediante le procedure di STA, è ancora possibile utilizzare le procedure tradizionali, che consistono nella richiesta al PRA da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione (per non incorrere nelle sanzioni IPT a titolo di tardività).

SE NON CI SI ISCRIVE ENTRO I TERMINI

Anche trascorsi i 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione, è possibile procedere alla presentazione della richiesta di iscrizione al PRA; in questo caso, tuttavia, la legge prevede l'applicazione delle sanzioni per tardività, che possono giungere fino ad un massimo del 30% della Imposta Provinciale di Trascrizione dovuta, oltre ai relativi interessi moratori (ex art. 56 D.Lgs. 446/1997).

Se l'iscrizione non è effettuata entro 90 giorni dall'immatricolazione, il codice della strada prevede una ulteriore sanzione: la Direzione della Motorizzazione Civile provvede - su segnalazione del PRA - tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione su strada.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI VEICOLI USATI

Per poter acquistare un veicolo usato è necessario:

1. aggiornare la carta di circolazione, che dovrà riportare i dati del nuovo intestatario;

2. registrare il passaggio di proprietà.

Con il Decreto Bersani (Legge n. 248 del 4/8/2006), non è più obbligatorio recarsi dal notaio per la registrazione. Le firme degli atti si possono, infatti, autenticare anche presso gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) di cui all'art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell'ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA (art. 7 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006).

Se si è in possesso del certificato di proprietà (ex foglio complementare) occorre recarsi presso uno degli sportelli telematici dell'automobilista, con i seguenti documenti:

1. il certificato di proprietà (CdP) del veicolo, da utilizzare come nota di richiesta, sul cui retro deve essere redatta la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore autenticata;
2. la fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
3. la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente;
4. il certificato di residenza dell'acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato;
5. la nota di presentazione al PRA (il modello si trova in distribuzione gratuita presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista del Pubblico Registro Automobilistico) ma solo nel caso in cui l'atto di vendita, in bollo, sia redatto in forma bilaterale - con firma sia del venditore che dell'acquirente - (da presentare in duplice originale, in bollo, solo se autenticato da un notaio) o sia un atto pubblico o una sentenza (da presentare in originale). Il Certificato di Proprietà deve essere comunque presentato in allegato;
6. il modello di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione (anche questo modulo è distribuito gratuitamente presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista).

In tutti gli altri casi, in particolare nel caso in cui:

1. ci siano più di dieci acquirenti;
2. il veicolo sia privo del certificato di proprietà (anche se si dispone del foglio complementare);